



La notifica dell'atto non è necessaria ai fini dell'interruzione della prescrizione disciplinare

Il termine di prescrizione dell'azione disciplinare, ai sensi dell'art. 51 r.d.l. 1578/1933 (ratione tempore applicabile), è fissato in cinque anni dalla consumazione del fatto disciplinarmente rilevante; esso è interrotto -ed inizia quindi a decorrere ex novo- dalla delibera di apertura del procedimento disciplinare e dal compimento di altri atti propulsivi del procedimento (come la delibera di rinvio a giudizio dell'incolpato), a prescindere dalla loro successiva notifica al professionista, essendo sufficiente il solo compimento degli stessi quale manifestazione di volontà di procedere disciplinarmente nei confronti del professionista.

Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. De Giorgi), sentenza del 25 febbraio 2013, n. 16
NOTA:

In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense, pres. ALPA – rel. PISANO, sentenza del 15 dicembre 2011, n. 206; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 27 novembre 2009, n. 130; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BONZO), sentenza del 20 dicembre 2008, n. 178; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. SALDARELLI), sentenza del 14 ottobre 2004, n. 228; Cassazione Civile, sentenza del 12 agosto 2002, n. 12176.

Il termine per la notifica della decisione del COA è ordinatorio

Il termine quindicinale per la notifica della deliberazione, stabilito dall'art. 50 R.D.L. n. 1578/33 (ratione tempore applicabile), il quale decorre non già dalla data della deliberazione, ma da quella del deposito del provvedimento stesso, è un termine ordinatorio e non perentorio, dal momento che il mancato rispetto non è correlato ad alcuna sanzione e non determina alcun vizio procedurale che si ripercuota sulla validità della deliberazione.

Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. De Giorgi), sentenza del 25 febbraio 2013, n. 16
NOTA:

In senso conforme, tra le altre:

- Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. MORLINO), sentenza del 17 settembre 2012, n. 116
- Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BONZO), sentenza del 18 giugno 2010, n. 43
- Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Piacci), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 15 (riferita al termine quindicinale, stabilito dall'art. 37 legge professionale con riferimento alla notifica delle decisioni in materia d'iscrizione o cancellazione dall'albo).

L'omessa notifica della delibera che dispone l'apertura del procedimento disciplinare

L'eccezione di nullità del procedimento disciplinare per omessa notifica della delibera di apertura dello stesso è inammissibile, siccome tardiva, ove non sia proposta nel primo atto o difesa successiva alla delibera stessa (Nel caso di specie, l'incolpato era stato comunque reso edotto della pendenza del procedimento disciplinare, al quale aveva peraltro partecipato, sicché non era stato altrimenti compromesso il suo diritto di difesa).

Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. De Giorgi), sentenza del 25 febbraio 2013, n. 16
NOTA:

In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. SALAZAR – Rel. SICA), sentenza del 30 aprile 2012, n. 83.

La mancata osservanza del termine a comparire

Il termine a comparire di dieci giorni ex art. 45 R.d.I. n. 1578/1933 (ratione tempore applicabile), da concedere al professionista per essere sentito nelle sue discolpe, è finalizzato a garantire l'esercizio del diritto di difesa da predisporre con adeguato preavviso temporale. Allorché l'interessato eserciti in concreto tale diritto, senza sollevare alcuna obiezione, la violazione, di natura prettamente procedimentale, non assume un rilievo sostanziale tale da giustificare l'annullamento del provvedimento giacché la nullità per la mancata osservanza del termine indicato ha carattere relativo, e deve quindi intendersi sanata se l'interessato non l'abbia tempestivamente eccepita e, anzi, abbia articolato compiutamente le sue difese nel merito.

Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. De Giorgi), sentenza del 25 febbraio 2013, n. 16
NOTA:

In senso conforme, tra le altre, Cons. Naz. Forense 30.05.2011, n. 77; C.N.F. 09.06.2008, n. 52; C.N.F. 05.10.2006, n. 69.